

**VALLONE c. ITALIA**  
**ricorso n. 34904/03**  
**sezione II<sup>^</sup>, 29 luglio 2008**

**FATTO**

In data 22 gennaio 1981, il ricorrente, sig. Giuseppe Vallone, citava in giudizio A.S. nonché la compagnia assicurativa U., dinanzi il Tribunale di Benevento al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali riportati al suo veicolo a seguito di un incidente stradale (RG n° 161/81).

La prima udienza veniva fissata al 9 febbraio 1981 ed in data 27 gennaio 1986, il giudice dichiarava l'interruzione del procedimento poiché la compagnia U. veniva sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.

Il 18 gennaio 1986, il ricorrente riassumeva il procedimento e l'udienza di trattazione veniva fissata al 4 marzo 1986. Con sentenza del 14 febbraio 2000, depositata in data 22 febbraio 2000, il Tribunale accoglieva la pretesa del ricorrente e gli riconosceva la somma di € 1.482,23.

In data 28 settembre 2001, il ricorrente adiva la Corte di Appello di Roma in virtù della legge n. 89/2001 al fine di lamentare l'eccessiva durata del procedimento in questione chiedendo la somma di € 30.987,41 a titolo di danno patrimoniale e morale.

Con decreto del 14 gennaio 2002, depositato in data 22 marzo 2002, la Corte di Appello rilevava che il superamento di una durata ragionevole, tuttavia rigettava la domanda di risarcimenti dei danni patrimoniali perché non provati e riconosceva, in via equitativa, la somma di € 5.000,00 per il danno morale e l'ulteriore somma di € 900,00 per le spese di lite.

Tale decisione non veniva notificata e passava in giudicato in data 5 maggio 2003. Con lettera del 29 ottobre 2003, il ricorrente informava la Corte dell'esito della procedura nazionale e la pregava di riprendere l'esame del suo ricorso. Il ricorrente comunicava, altresì, alla Corte che non aveva impugnato la decisione in Cassazione in considerazione del fatto che tale rimedio può essere introdotto solo per questioni di diritto.

Le somme riconosciute in esecuzione della decisione *ex lege* Pinto sono state liquidate in data 17 febbraio 2005.

**DIRITTO**

Con ricorso introdotto dinanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo in data 29 ottobre 2003, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito la CEDU) per l'eccessiva durata del procedimento interno.

La Corte ha ritenuto il ricorso ricevibile sotto il profilo dell'art. 6 § 1 CEDU per l'insufficienza della riparazione riconosciuta al ricorrente nonché per il ritardo con cui sono state liquidate le somme riconosciute dalla Corte di Appello di Roma e del lasso di tempo occorso per ottenere la liquidazione delle stesse, per cui ha dichiarato la sussistenza della qualità di "vittima" ai sensi dell'art. 34 CEDU (cfr. sent. 5 giugno 2007, *Delle Cave e Corrado c. Italia*, §§ 26-31, e sent. 29 marzo 2006, *Cocchiarella c. Italia*). La Corte ha, inoltre, ritenuto tale doglianza non manifestamente infondata ai sensi dell'art. 35 CEDU.

Sotto il profilo dell'art. 6 § 1 CEDU, la Corte ha osservato che il procedimento di cui si lamenta l'irragionevole durata ha avuto una durata complessiva di diciannove anni e un mese per un grado di giudizio.

La Corte ha altresì rilevato che la somma riconosciuta dalla Corte di Appello di Roma è stata liquidata oltre trentaquattro mesi dopo la data di deposito di detta pronuncia, il che rappresenta un circostanza aggravante in un contesto di violazione dell'art. 6 § 1 per irragionevole durata. Pertanto, in conformità con la sua giurisprudenza sul punto, la Corte ha ritenuto tale durata eccessiva e non rispondente ad una "durata ragionevole" e ha dichiarato la violazione dell'art. 6 § 1 CEDU..

**APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU**

**A. Danno**

Il ricorrente ha chiesto la somma € 14.625,00 a titolo di danno non patrimoniale.

La Corte ha osservato che in mancanza di un rimedio interno, e tenuto conto dell'oggetto della controversia, avrebbe potuto liquidare la somma di € 20.000,00, mentre la Corte di Appello di Roma ha riconosciuto circa il 25% di tale importo.

Tuttavia, in considerazione dell'esistenza del rimedio Pinto, nonché della giurisprudenza adottata nel caso *Cocchiarella c. Italia* del 29 marzo 2006, §§ 139-142 e 146, la Corte ha riconosciuto al ricorrente, in

via equitativa, la somma di € 4.000,00 ed, inoltre, la somma di € 2.800,00 per la frustrazione supplementare derivata dal ritardo nel versamento delle somme liquidate dalla Corte di Appello di Roma.

### **B. Spese**

Il ricorrente ha chiesto la somma di € 13.497,00 a titolo di spese legali relative alla procedura dinanzi la Corte.

La Corte, ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali può essere ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettività, necessità ed il carattere ragionevole degli importi richiesti (cfr. sent. 24 gennaio 2008, *Can e altri c. Turchia*, § 22). Alla luce di tali considerazioni, la Corte, decidendo in via equitativa come previsto dall'art. 41 CEDU, ha ritenuto ragionevole liquidare la somma complessiva di € 1.000,00 per le spese della procedura a Strasburgo.

### **C. Interessi moratori**

La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.